



ACEA S.p.A.

Funzione Regulatory

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Teleriscaldamento e teleraffrescamento
Corso di Porta Vittoria, 27
20122 Milano

e-mail: teleriscaldamento.aeegsi@pec.energia.it

Prot. n. 0001660/20 del 6 marzo 2020

Osservazioni al documento di consultazione 22/2020/R/tlr

Regolazione della misura del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento. Inquadramento generale e primi orientamenti

OSSERVAZIONI GENERALI.

Acea ha accolto con favore l'intervento del legislatore prima, con il d.lgs. 102/2014 che istituisce l'azione regolatoria di ARERA, e la successiva implementazione di codesta Autorità, al fine di inquadrare il servizio del teleriscaldamento in una logica regolatoria che, in particolare, conduca, come indicato nel decreto, "all'avvio di una fase di promozione e sviluppo del settore", secondo criteri di gradualità, e fermo restando la salvaguardia degli investimenti effettuati. Al momento tale obiettivo, seppur fondante, resta disatteso nella definizione pratica, anche in mancanza della leva tariffaria regolatoria, a differenza di tutti gli altri settori soggetti a regolazione.

Gli operatori del settore, compresa la scrivente, hanno, nonostante il mancato rispetto di tale indicazione normativa, provveduto ad implementare quanto indicato dall'azione regolatoria, fino ad oggi espressa, apprezzando lo sforzo di omogeneizzazione della regolazione tra i settori, a tutela degli utenti finali ed in una logica tanto di chiarezza e trasparenza quanto di riconoscimento qualitativo del livello di servizio fornito.

In merito alla materia del documento di consultazione, si fa presente tuttavia che, proprio negli altri settori regolati, l'introduzione di livelli di servizio della misura, riconducibili a sistemi avanzati, quali lo smart metering, viene accompagnata da una disciplina tariffaria per il riconoscimento dei costi *ad hoc*, in quanto la transizione verso i nuovi assetti, relativamente alla misura, comporta notevoli sforzi di investimento. Sulla base di tale considerazione, la scrivente, dunque, inquadra il presente Documento di consultazione in una logica di omogeneizzazione del servizio tra gli operatori, senza che ne possano derivare conseguenze tali da

comportare appesantimenti di costi operativi o d'investimento, al fine di mantenere il settore ancora competitivo verso gli altri segmenti di produzione calore che non sono tenuti a nessun obbligo regolatorio. Nel caso in cui obblighi che comportano aggravio di costi venissero inseriti, si renderà necessario individuare, anche attraverso una modalità regolata, i soggetti in capo ai quali tali costi restano individuati.

La scrivente, inoltre, fa presente che è in fase di approvazione il decreto di recepimento a livello nazionale della Direttiva UE 2018/200, i cui articoli 8 e 9 (in modifica rispettivamente dell'art. 9 e 10 d.lgs. 102/2014) pertengono la misurazione e fatturazione dei consumi energetici e la promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento. Sarebbe, dunque, opportuno considerare tale fondante evoluzione normativa e, solo a valle di tale recepimento, procedere con la pubblicazione del provvedimento finale e anche, tenuto conto della gradualità necessaria, prevedere l'entrata in vigore della disciplina non prima di un anno dalla pubblicazione della stessa.

OSSERVAZIONI SUI SINGOLI SPUNTI PER LA CONSULTAZIONE.

SI. Si condividono gli obiettivi e gli ambiti dell'intervento di regolazione? Motivare la risposta.

R1. Si condividono gli ambiti così come rappresentati al punto 3.4, ma, in nessun caso, si riconosce come prerogativa del settore il carattere di “monopolio locale” con “elevate barriere all'uscita legate ai costi di *switching* tra tecnologie di climatizzazione” così come viene indicato al punto 3.4.b.

In merito ai principali requisiti prestazionali, indicati al paragrafo 3.6., si condivide quanto rappresentato da ARERA a meno della “rilevazione dei dati di misura su base almeno quartioraria”; la contrarietà all'introduzione di tale requisito è relativa all'assenza, a differenza degli altri settori regolati, dell'opportunità di tale misura tenuto conto dell'intrinseca inerzia dei flussi termici in un intervallo temporale così ridotto e anche dell'appesantimento dell'esercizio della rilevazione a fronte di una parziale utilità per gli utenti: si ricorda che nella maggior parte dei casi il servizio del teleriscaldamento viene fornito ad utenze condominiali (verso le quali è sottoscritto il contratto di fornitura), mentre l'informativa agli utenti finali non è direttamente fornita dal gestore del teleriscaldamento, il quale spesso ignora le modalità con cui i condomini provvedono a ripartire consumi e costi ai singoli utenti condominiali (in base ai millesimi o altre criteri di ripartizione non legati ai consumi effettivi). Infine e con riferimento al punto 3.9, si evidenzia come a valle dell'adozione e del riconoscimento di contatori di classe 2 ai sensi della direttiva MID sia non applicabile l'ulteriore introduzione di caratteristiche prestazionali, in quanto le prestazioni del misuratore non potranno che essere in linea con quanto intrinseco allo stesso contatore MID. Infine, per quanto riguarda l'archiviazione dei dati si evidenzia come all'interno del documento si faccia riferimento ad intervalli temporali diversi. La scrivente reputa

consistente per tutti i tipi di analisi e per le eventuali esigenze anche dell'utenza una archiviazione corrispondente a due anni di fornitura.

S.2 Si condivide la durata proposta per il primo periodo di regolazione? Motivare la risposta

R2. Come anticipato nelle osservazioni generali, si reputa opportuno che il percorso di implementazione della regolazione della misura, nel teleriscaldamento, avvenga solo a valle del pieno recepimento della direttiva 2018/2002, tra l'altro in attuale fase di introduzione. Per gli operatori, tale necessità è motivata dall'ottimizzazione dei costi di allineamento alle normative.

In merito, poi, all'entrata in vigore della regolazione della misura nel teleriscaldamento, si fa presente che il criterio di effettiva gradualità dovrà essere pienamente applicato, rappresentando l'unico fattore che, al momento, rende la regolazione del teleriscaldamento, asimmetrica lato ricavi, meno onerosa per gli operatori, già impegnati attivamente nell'implementazione dei precedenti regimi regolatori in materia di qualità.

La scrivente indica, dunque, come opportuno lo slittamento di un anno della adozione della disciplina a luglio 2021 e successiva entrata in vigore dal gennaio 2022 (anche se in merito all'adozione di tali regimi innovativi l'allineamento con il periodo termico potrebbe rappresentare un'agevolazione importante per gli operatori che trarrebbero il maggior beneficio, in termini operativi, dall'introduzione della regolazione misura a sett. 2022).

Si ribadisce, che in nessun caso, in un settore dove manca la regolazione tariffaria e, quindi, la leva dell'incentivazione a differenza degli altri settori regolati, si potranno prevedere obblighi alla sostituzione dei contatori già installati, in quanto tale obbligo comporterebbe un diretto peggioramento dell'equilibrio economico/finanziario dei gestori senza alcuna contropartita tariffaria e nel caso ciò sia previsto dalla regolazione sarà necessario indicare la modalità anche regolatoria di recupero dei costi addizionali.

S.3 Si condivide quanto prospettato in tema di misura in assenza di integrazione verticale? Motivare la risposta.

R3. Nessuna osservazione.

S.4 Si condivide quanto prospettato in materia di modalità e frequenza di raccolta dei dati di misura nel settore del telecalore? Motivare la risposta.

R4. Pur reputando opportuna una standardizzazione delle modalità e delle frequenze di raccolta dei dati di misura, si ribadisce che nella maggior parte dei casi il responsabile delle attività di misura deve contattare l'amministratore di un condominio, e non il singolo condomino, dunque, le indicazioni proposte dal punto 5.7 al punto 5.9 possono avere carattere indicativo, ma non prescrittivo a seconda della tipologia di utente e di contratto di fornitura sottostante (abitazione singola, condominio, utenza condominiale). Più in generale, si ritiene più opportuno riferire le modalità e la frequenza di raccolta dati di misura differenziati rispetto alla tipologia di contatori installati, piuttosto che alle diverse tipologia di utenza, anche suddivise per cluster di potenza, in quanto il servizio misura è opportunamente garantito a tutti i clienti in maniera indifferenziata.

Si fa presente, inoltre, che al punto 5.6 si prescrive una struttura del calendario letture tale che *"i tentativi di prelievo relativi a periodi contigui devono essere sufficientemente distanziati nel tempo al fine di garantire rilevanza al dato di misura acquisito"*; tale prescrizione risulta in "competizione" con la prescrizione del punto 5.9 di reiterare tentativi di lettura non andati a buon fine: la prescrizione di non effettuare letture troppo vicine nel tempo non può essere, infatti, considerata un vantaggio per l'utenza, in quanto si evidenzia che se una lettura viene effettuata al limite destro di un intervallo temporale e la successiva al limite sinistro dell'intervallo successivo, per forza la terza misura sarà molto distante nel tempo rispetto alla seconda riportando le misure in situazione di "rilevanza". Di contro il rischio, nel pianificare letture troppo distanti l'una dall'altra, è di non avere il tempo di reiterare i tentativi all'interno della fascia temporale di rispetto prescritta nel punto 5.6 come prescritto nel punto 5.9.

In merito al punto 5.8, l'esercente non può avere il compito di recepire autoletture affisse nei luoghi esterni ai luoghi di fornitura dell'utenza. L'affissione da parte dell'utente di un non meglio identificato segnale che rappresenta la lettura, espone l'esercente a responsabilità ed oneri che non gli competono:

- Identificare il messaggio ed associarlo alla fornitura in totale mancanza di corrispondenza diretta;
- Impossibilità a garantire che il messaggio sia leggibile;
- Impossibilità per l'utente di dimostrare la trasmissione;
- Impossibilità per l'esercente di dimostrare la ricezione.

Pur apprezzando il tentativo di indicare modalità innovative e smart per comunicare le autoletture da parte degli utenti, si ritiene opportuno e sufficiente quanto indicato al punto 5.11

5.5 Si condivide quanto prospettato in materia di autolettura dei dati di misura nel settore del telecalore? Motivare la risposta.

R5. Come già rappresentato al punto precedente, per quanto concerne l'autolettura, si esplicita che tale misurazione può rappresentare un dato di confronto, ma non può dar luogo ad obblighi di presa in carico da parte del gestore, in quanto a differenza degli altri settori regolati, le caratteristiche della misura di un teleriscaldamento (maggiormente ove risulti addizionato ad ulteriori servizi, quali l'acqua sanitaria o la

trigenerazione) possono dare luogo più a false indicazioni che ad effettive rappresentazioni dei consumi dell'utenza. E ancora, si ribadisce, che ove l'utenza sia il condominio, l'utilità di tale proposta, ai fini di una corretta fatturazione (come già specificato), potrebbe non raggiungere la singola utenza condominiale, comportando, invece, un alto aggravio di costo per il gestore in termini di implementazione informatica dei sistemi.

S.6 Si condivide quanto prospettato in materia di ricostruzione dei consumi in caso di guasto o malfunzionamento del contatore nel settore del telecalore? Motivare la risposta

R6. In merito a tale punto, la scrivente reputa opportuno limitare il periodo di disponibilità delle misure in capo all'utenza pari a due anni. Si reputa, inoltre, il metodo di calcolo proposto, comprensivo di un errore di misurazione accertato, impossibile da utilizzare. Mentre ad avviso della scrivente, la rappresentazione fattuale, più corretta e vicina ad una prassi operativa consolidata, è relativa all'attribuzione, per il periodo di ricostruzione dei consumi mancanti, ad una metodologia induttiva e su base storica, prendendo a riferimento lo stesso periodo anno precedente.

S.7 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alle modalità di archiviazione e messa a disposizione delle misure? Motivare la risposta.

R7. Si ribadisce l'orizzonte temporale di archiviazione dei dati pari a 2 anni come sufficientemente rappresentativo delle esigenze della disciplina.

S.8 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito agli standard di qualità della misura? Motivare la risposta.

R8. Per quanto concerne l'introduzione di standard di qualità nella misura si fa presente che il tempo riconosciuto per lo standard "tempo massimo per la sostituzione di un contatore" attualmente previsto a 10 gg dovrebbe utilmente essere esteso a 30gg in quanto alla rottura di un contatore può far seguito anche una eventuale fornitura di materiale non a magazzino che può necessitare di alcune settimane. Inoltre, come per tutti gli altri standard, si evidenzia che la valutazione degli standard dovrà essere compiuta sul 90% dei casi verificatisi al gestore.

S.9 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito al percorso volto all'omogeneizzazione degli standard prestazionali dei contatori nel settore del telecalore? Motivare la risposta.

R9. La scrivente reputa alcune delle indicazioni contenute nel Documento, ai punti 6.1-6.12, e relative alle caratteristiche dei contatori, non in linea con quanto la stessa Autorità ha definito standard di riferimento per i contatori, ovvero i misuratori omologati ai sensi della direttiva MID.

Tale omologazione, infatti, posta come primo tra i requisiti indicati all'art. 6.2, è sufficiente ad indicare le caratteristiche del contatore stesso. E, dunque, richieste quali memorizzazione di elementi che superano la memoria dello stesso misuratore, la funzione orologio/calendario e qualsiasi altro elemento avulso dal riconoscimento dell'omologazione MID diventa semplicemente non producibile da parte del gestore in quanto indisponibile mediante lo strumento installato in conformità con le norme vigenti. A discendere dal precedente punto, quanto indicato nel DCO al punto 6.11, rappresenta richieste per le quali lo strumento di misurazione attualmente previsto dalla normativa non è adeguato (vedi curve di prelievo e indicatori di anomalie), ragion per cui si evidenzia che un gestore potrà solo essere *compliance* con quanto effettivamente reso disponibile dallo strumento di misura installato e indicato come riferimento nella disciplina regolatoria.

S.10 *Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito agli obblighi di comunicazione e registrazione delle informazioni e dei dati sul servizio di misura nel settore del telecalore? Motivare la risposta.*

R10. Si condivide la progressività di introduzione della regolazione in materia di comunicazione e registrazione. Si ritiene opportuno che, nel primo periodo di regolazione, non venga adottata una metodologia predefinita di validazione e verifica dei dati comunicati dagli operatori, con corrispondenti livelli predeterminati di penalità in caso di dati non validi/non conformi. L'introduzione di una metodologia dettagliata e predefinita per la verifica dei dati potrà essere introdotta a partire dal secondo periodo di regolazione, sulla base dell'esperienza che sarà stata maturata.

Avv. Giuseppe Del Villano
(Resp.le Funzione Regulatory)

